

## **TI\_GERICHTE 33.2002.17 vom 13. Februar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-02-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2002.17](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2002.17)

FR: TI\_GERICHTE 33.2002.17 du 13 février 2002

IT: TI\_GERICHTE 33.2002.17 del 13 febbraio 2002

### **Volltext**

Incarto n.33.2002.00017

ir/gm

Lugano

2 aprile 2002

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 12 marzo 2002 interposto da

---

contro

la decisione del 13 febbraio 2002 emanata dalla

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 15 marzo 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta (cfr. Doc. \_);

vista la lettera 25 marzo 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. \_);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici